



TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO

SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Giudice designato

esaminati gli atti della Domanda di liquidazione del patrimonio proposta da _____ assistito dall'avv. Micaela Lidia Andolfato quale difensore e dall'avv. Bavetta quale Professionista OCC;

rilevata la completezza della documentazione depositata ai sensi dell'art 9 commi 2 e 3;

letta la relazione ai sensi del 3 comma dell'art. 14 ter;

rilevato che la domanda soddisfa i requisiti previsti dall'art. 14 ter;

osservato che non sono stati evidenziati dal Professionista incaricato, né emergono dalla documentazione depositata, atti in frode ai creditori;

ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale atteso che il debitore risiede a _____

P.Q.M.

visto l'art. 14 quinquies L. 27.1.2012 n. 3;

ammette _____ alla procedura di liquidazione del patrimonio;

nomina liquidatore il dott. Andrea Mancini, con studio in Busto Arsizio,

rileva che, ai sensi dell'art. 14-quinquies della l. n. 3/2012, non possano essere iniziate o proseguite, a pena di nullità, azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte di creditori aventi titolo o causa anteriore;

ordina la consegna al liquidatore ed il rilascio dei beni e delle somme facenti parte del patrimonio di liquidazione;

ordina la trascrizione del presente decreto a cura del Liquidatore sui beni mobili registrati e sugli immobili compresi nel patrimonio;

determina in euro 1.900,00 mensili l'importo, ricavato dai proventi dell'attività lavorativa di

destinato al sostentamento personale e familiare, disponendo che il datore di lavoro provveda ad accreditare la retribuzione su conto corrente intestato alla procedura in epigrafe, dal quale il Liquidatore provvederà a riversare in favore del debitore l'importo mensile sopra determinato;

dispone che il liquidatore, dopo aver formato l'inventario dei beni da liquidare e formato il progetto di stato passivo ai sensi dell'art. 14 octies, provveda all'amministrazione e liquidazione del patrimonio ai sensi dell'art. 14 novies;

dispone che la domanda di accesso alla procedura ed il presente decreto vengano comunicati ai creditori, a cura del Professionista incaricato, con le modalità previste dall'art. 15 comma VII L. 3/2012;

dispone che la domanda ed il presente decreto siano pubblicati, a cura del Professionista incaricato, sull'Albo del Tribunale di Busto Arsizio e sul sito internet del Tribunale di Busto Arsizio.

La procedura rimarrà aperta sino alla completa liquidazione del patrimonio disponibile e comunque per i quattro anni successivi al deposito della domanda ai fini di cui all'art. 14 undecies.

Busto Arsizio, 13/02/2021

Il Giudice

dott. Nicolò Grimaudo